



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo*

*Ufficio IV – Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara Sede di Pescara*

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

**VISTO** il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 che ha regolamentato, relativamente all'a.s. 2018/19, le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l'inclusione nell'elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l'inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti (legge n. 68/99);

**VISTO** il proprio provvedimento n. 3453 del 02/08/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento (GAE) del personale docente di scuola primaria e scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2018/19;

**VISTA** la Sentenza del TAR Lazio n. 10901/18 di accoglimento del ricorso n. 10602/2018, con il quale i ricorrenti hanno richiesto *l'annullamento del D.M. n° 506 del 19/06/2018, pubblicato in pari data sul sito del MIUR, inserimento in GAE.*

*Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati disponendo l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie di merito;*

**ACCERTATO** che tra i destinatari della citata Sentenza del TAR Lazio 10901/2018 risulta inclusa per la provincia di Pescara la docente Salcuni Antonietta;

**RITENUTO** quindi di dover dare esecuzione alla Sentenza in argomento;

**DISPONE**

Per quanto esplicitato in premessa, in ottemperanza della citata Sentenza del TAR Lazio n. 10901/2018, il reinserimento della docente Salcuni Antonietta nata a Monte Sant'Angelo (FG) il 20/11/1963 **a pieno titolo** nella graduatoria ad esaurimento della scuola dell'infanzia di questa provincia con recupero dei punteggi conseguiti all'atto della cancellazione:

**SCUOLA DELL'INFANZIA**

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Totale</b>	<b>Anno inserimento</b>
SALCUNI ANTONIETTA	16	2007

I Dirigenti Scolastici interessati della provincia di Foggia, provvederanno, ciascuno per la parte di propria competenza, alla trasposizione della posizione dell'insegnante Salcuni Antonietta dalla seconda alla prima fascia delle graduatorie medesime con il punteggio spettante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge previsti dall'ordinamento vigente.

All' Ambito Territoriale della Provincia di FOGGIA

Alla Docente interessata

Al sito Web dell'Ufficio

**IL DIRIGENTE**  
Maristella Fortunato

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*